

- sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
 4. La distanza degli alberi dal confine stradale **non può essere inferiore all'altezza che essi raggiungeranno al completamento del loro ciclo vegetativo** e, comunque, mai inferiore a **3 metri**.

L'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e nulla deve intralciare il suo cammino.

Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo, di terreno confinante con le strade comunali ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non super i limiti consentiti.

SANZIONI

- I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da € **159,00 a € 639,00**, prevista dall'art. 18 – cc. 4,5 e 6 del D. Lgs. n. 285 – 30 aprile 1992 e succ. modifiche ed integrazioni, oltre le spese necessarie a far effettuare da parte di questo Comune con mezzo meccanico, la potatura delle siepi in questione, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line, sulle bacheche pubbliche e nei mezzi di informazione e di stampa locale.

La Polizia Locale dell'Unione Alpi Orobie Bresciane e le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza, **con rilievi fotografici con successiva verbalizzazione in caso di inadempienza**.

Dal Municipio di Malonno li 02/11/2018



IL SINDACO
Ghirardi Dott. Giovanni